

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Nicola Russo	Componente- relatore
Cons. Michele Corradino	Componente
Cons. Fabio Mattei	Componente
Cons. Eugenio Mele	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto

Il presente appello è proposto dal Team Italia Historic Racing e dal conduttore Guerra Massimo ed è rivolto all'annullamento della decisione n. 3 resa il 12 aprile 2014 dal Collegio dei Commissari Sportivi, per avere inserito la vettura n. 194 guidata dal sig. Guerra nella categoria SIL oltre 2500 3° raggruppamento, quale sanzione per la presenza sull'automobile di alcuni particolari aerodinamici e di carrozzeria non presenti sull'H.T.P. n. I-5573 Cat. TC 25. Periodo H1 fiche omologazione dell'epoca 1660.

I motivi addotti dai ricorrenti ineriscono l'illegittimità della sanzione comminata, sia sotto il profilo del procedimento seguito, che prevederebbe verifiche del genere solo in sede antegara, sia sotto il profilo del tipo di sanzione comminata, che non rientrerebbe fra quelle previste dalla N.S. 14 art. 4.3.1, il quale, invece, prevede, in caso di non conformità della vettura, l'onere di apportare le necessarie modifiche per renderla conforme all'H.T.P. e, in caso di impossibilità, la sanzione dell'esclusione.

All'udienza del 28 maggio 2014 sono state sentite le parti che hanno insistito per l'accoglimento delle loro conclusioni.

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

Le competizioni storiche fra autosportive sono disciplinate dal Regolamento Nazionale Autostoriche il quale suddivide le vetture ammesse alla partecipazione alle gare in quattro raggruppamenti elencati all'art. 4.3. del Capitolo I, rubricato Regolamento Sportivo, del medesimo RNA, sottoponendo la partecipazione alle competizioni (cfr. art. 4.1. Capitolo I RNA) al possesso dell'H.T.P. FIA, dell'H.T.P. CSAI (per le sole gare nazionali) e di Passaporto Tecnico o le pagine aggiuntive (solo per i concorrenti italiani).

La conformità all'H.T.P. è requisito necessario per la partecipazione alle competizioni, tanto che il Regolamento, in più articoli, precisa che le vetture che intendano partecipare ad una competizione di autostoriche debbano essere conformi all'H.T.P. in ogni momento della gara, sia per quanto riguarda le foto che la descrizione dei particolari meccanici.

In particolare all'art 4.2.3. del Capitolo II, rubricato Regolamento Tecnico, prevede che l'H.T.P. vada presentata alle verifiche tecniche della gara insieme alla vettura, e dev'essere a disposizione degli Ufficiale di gara per la durata della stessa.

Il potere attribuito ai Commissari di Gara, contrariamente all'assunto dell'appellante, è, pertanto, immanente e può essere espletato in ogni fase della gara, e, dunque, sia in sede di verifica antegara, che durante lo svolgimento di tutta la manifestazione sportiva, proprio al fine di verificare la conformità della vettura all'H.T.P. e di assicurare la correttezza dello svolgimento delle gare.

Date tali opportune premesse, è necessario ora analizzare le sanzioni previste in caso di non conformità dell'autovettura al proprio H.T.P. o alla scheda di omologazione e se l'irregolarità va al di là di quanto previsto per la procedura del bollino rosso di cui all'art. 4.4..

L'articolo che disciplina tali circostanza è il 4.3 che, per quanto in questa sede interessa, in primo luogo onera il Concorrente ad apportare all'autovettura le

modifiche necessarie a renderla conforme all'H.T.P., configurando, quale *extrema ratio* all'impossibilità di eseguire tali modifiche, l'esclusione dalla gara.

Appare evidente, dunque, il carattere tassativo delle suddette sanzioni, tra le quali non compare l'inserimento della vettura in un'altra classe o raggruppamento, con la conseguenza che la sanzione nella specie comminata dai Commissari di Gara non è conforme alle norme contenute nel Regolamento Nazionale Autostoriche.

L'appello va, pertanto, accolto e restituita la cauzione versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello accoglie il proposto appello annullando la decisione impugnata, disponendo la restituzione della cauzione versata.

Così deciso in Roma, nella seduta 25/05/2014.

IL PRESIDENTE Pres. Claudio Zucchelli

L'ESTENSORE Cons. Nicola Russo